



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 850 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

PLANET PLUS CONSORZIO DI IMPRESE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Giacobbe Ranieri e Paola Beata Getto, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Cibrario, 12;

contro

A.S.L. TO 4 - CHIVASSO, in persona del direttore e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Sarzotti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, corso Re Umberto, 27;

nei confronti di

MED SERVICES S.C.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Merani, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Pietro Micca, 21;

COOP. SOCIALE SANTA RITA S.C.S e F.E.A. SERVIZI S.R.L., in proprio e quali componenti il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avv. Mariano Protto e Luca Mazzeo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Siccardi, 11 Bis;

per l'annullamento

- della delibera del Direttore Generale ASL TO4 n. 491 del 19.7.2013, recante l'aggiudicazione definitiva della gara avente per oggetto la procedura aperta per l'affidamento della gestione completa della Residenza Sanitaria Assistenziale sita in San Mauro Torinese - gara Simog n. 4227849;
- della comunicazione prot. 71080 datata 24.7.2013 di aggiudicazione alla Cooperativa Sociale MED Services di Milano, comunicata alla ricorrente con fax il 25.7.2013;
- del verbale di prima seduta di gara del 31.7.2012 in Chivasso;
- del verbale di seconda seduta di gara del 30.4.2013 in Chivasso;
- del verbale della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Ditte partecipanti alla gara;
- di ogni altro atto antecedente e/o susseguente comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'A.S.L. TO 4, di Med Services S.C.S. e dell'r.t.i. Coop. Santa Rita;

Visto il ricorso incidentale proposto dall'r.t.i. Coop. Santa Rita;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi l'avv. Ranieri per la parte ricorrente, l'avv. Sarzotti per l'ASL TO4, gli avv.ti Protto e Mazzeo per Cooperativa Santa Rita e Fea Servizi, e l'avv. Merani per Med Services;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il consorzio di imprese Planet Plus ha partecipato alla gara bandita il 17 maggio 2012 dall'ASL TO 4 per l'affidamento quinquennale della gestione completa della R.S.A. sita in San Mauro Torinese, gara da svolgersi mediante procedura aperta e con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Alla gara hanno partecipato 11 concorrenti, tra cui - oltre al consorzio Planet Plus - il costituendo r.t.i. formato da Cooperativa Santa Rita s.c.s. e FEA Servizi s.r.l., e la cooperativa sociale Med Service s.c.s..
3. A seguito dell'esame della documentazione amministrativa, tutti i concorrenti sono stati ammessi alle successive fasi di gara.
4. In esito alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la gara è stata aggiudicata a Med Services, che ha riportato un punteggio complessivo di 97,57, mentre al secondo posto si è classificato l'r.t.i. Coop. soc. Santa Rita con punti 96,88.
5. Il consorzio Planet Plus si è classificato al terzo posto, con punti 93,08
6. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato adottato con deliberazione del direttore generale dell'ASL n. 491 del 19 luglio 2013, comunicato ai concorrenti il 27 luglio successivo.
7. Con ricorso portato alla notifica il 29 agosto 2013 e depositato il 3

settembre successivo, Planet Plus ha impugnato l'atto di aggiudicazione definitiva e gli ulteriori atti della procedura di gara indicati in epigrafe e ne ha chiesto l'annullamento sulla scorta di otto motivi, con i quali ha sostenuto che le concorrenti classificatesi ai primi due posti in graduatoria avrebbe dovuto essere escluse dalla procedura di gara a causa di vizi formali afferenti alla documentazione amministrativa allegata alle rispettive offerte.

8. In particolare, i primi quattro motivi di ricorso attengono alla posizione della concorrente aggiudicataria Med Services; secondo la parte ricorrente, Med Services avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto:

1) non avrebbe prodotto le dichiarazioni ex art. 38 del Codice dei Contratti di tutti i legali rappresentanti e membri del c.d.a. risultanti dalla visura camerale della società (Scaramuzzino Francesca, Cioffi Genoveffa e Grandi Valeria) ma di uno solo di essi (Scaramuzzino Francesca);

2) avrebbe attestato falsamente di non essere soggetta agli obblighi di legge in materia di diritto al lavoro dei disabili e di essere in regola con tutte le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, mentre invece, trattandosi di azienda che occupa n.184 soci lavoratori, essa è soggetta agli obblighi di legge riguardanti il diritto al lavoro dei disabili, i quali riguardano tutte le aziende che hanno in forza più di 50 lavoratori o soci lavoratori;

3) avrebbe prodotto due referenze bancarie a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, così come richiesto dal disciplinare di gara, ma una di queste sarebbe generica e non riferita in modo specifico alla gara d'appalto *de qua*;

4) avrebbe attestato il proprio fatturato globale complessivo per servizi analoghi resi nel triennio 2009-2011 attraverso una dichiarazione priva

della dichiarazione d'impegno di cui al d.p.r. 445/2000 e mancante di ogni riferimento alla tipologia dei servizi resi, ai relativi importi e ai periodi temporali di esecuzione.

I restanti quattro motivi riguardano, invece, la posizione del r.t.i. Cooperativa Santa Rita/Fea Servizi, che a dire del consorzio ricorrente avrebbe dovuto essere escluso in quanto:

5) le dichiarazioni sostitutive all. D) e all. E) non risulterebbero sottoscritte da FEA Servizi in ogni pagina; anche il contratto di avvalimento tra Coop. Santa Rita e Orpea Italia sarebbe carente della sottoscrizione nella prima pagina;

6) P.r.t.i. Cooperativa Santa Rita ha beneficiato della possibilità prevista dal disciplinare di presentare la cauzione in misura dimezzata perchè in possesso di certificazione del sistema di qualità, ma ha prodotto una sola certificazione di qualità riferita alla Cooperativa Santa Rita, mentre il disciplinare prevedeva che in caso di r.t.i. dovessero produrre la predetta certificazione tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;

7) Fea Servizi si è avvalsa della ditta Il Residence s.r.l. per integrare taluni requisiti capacità tecnica ed economico finanziaria, ma non avrebbe prodotto in gara la dichiarazione ex art. 38 relativa a tutti gli amministratori e ai legali rappresentanti della ditta ausiliaria;

8) Fea Servizi avrebbe prodotto una certificazione di qualità che non coprirebbe l'intero servizio oggetto di gara, in quanto riferita esclusivamente al servizio di pulizie.

9. Si sono costituiti L'ASL TO 4 e l'impresa aggiudicataria Med Service s.c.s., resistendo al gravame.

10. Si sono costituiti Cooperativa Santa Rita s.c.s. e Fea Servizi s.r.l., in proprio e quali componenti del costituendo r.t.i. classificatosi al secondo posto in graduatoria, contestando il fondamento del ricorso con articolate difese e chiedendone il rigetto.

11. Con atto portato alla notifica in data 1 ottobre 2013 e depositato l'8 ottobre successivo, il consorzio ricorrente, dopo aver ribadito la fondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo anche alla luce di una recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 3550 del 2 luglio 2013), ha introdotto *dieci motivi aggiunti*, i primi tre (dal n. 9 al n. 11) riferiti alla posizione dell'impresa aggiudicataria Med Services, gli altri sette (dal n. 12 al n. 18) a quella del r.t.i. Cooperativa Santa Rita.

12. Con i motivi dal n. 9 al n.11, il consorzio ricorrente ha sostenuto che Med Services avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto:

9) si sarebbe avvalsa del beneficio della cauzione provvisoria in misura dimezzata prevista dal disciplinare per i concorrenti provvisti di certificato di qualità ISO 9001 allegando però solo una fotocopia della certificazione ISO, laddove l'art. 75 comma 7 del Codice dei Contratti impone che il possesso del requisito sia documentato "nei modi prescritti dalla legge", e quindi o ai sensi del d.p.r. 445/2000 oppure con copia autentica della certificazione ISO;

10) Med Service, nella propria offerta economica, non avrebbe applicato alle figure professionali "infermiere" e "fisioterapista", l'indennità professionale e quindi il livello di inquadramento D2+ con il relativo costo orario, in violazione dell'art. 78 del CCNL delle cooperative sociali e dell'art. 16 del disciplinare di gara che richiama la predetta norma

contrattuale;

11) Med Service non avrebbe prodotto l'allegato G1 su carta intestata, come previsto dal disciplinare; inoltre, l'offerta economica di Med Service presenterebbe alcuni dati incongruenti, in particolare in relazione alla retta "alta intensità" (che prima viene indicata in € 83,32 e poi in € 89,00) e analogamente in relazione alla retta "alta intensità incrementata" (che prima viene indicata in € 94,66 e poi in € 100,00); la commissione di gara avrebbe dovuto "censurare" tali incongruenze, che, a dire del ricorrente, renderebbero inattendibile l'offerta economica di Med Service e violerebbero la *par condicio*; infine, Med Service avrebbe indicato nella propria offerta economica, in relazione alla voce "utenze varie", un costo di molto inferiore (€ 59.130,00) a quello (€ 100.000,00 circa) indicato dalla stazione appaltante nella nota di chiarimenti del 18 giugno 2012, senza fornire alcuna giustificazione di tale discrasia.

I restanti sette motivi aggiunti attengono alla posizione del r.t.i. Cooperativa Santa Rita/ FEA Servizi; secondo il consorzio ricorrente, il predetto raggruppamento avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in quanto:

12) avrebbe prodotto in gara documentazione e dichiarazioni ex art. 38 non sottoscritte in ogni pagina e, soprattutto, sottoscritte da un soggetto (Fabiano Gregorio) che al momento della produzione dei documenti non aveva la qualifica di legale rappresentante pro tempore della società;

13) avrebbe omesso di indicare nella composizione dell'organo amministrativo tale signora Oliveri Daniela (che invece risulterebbe dalla visura camerale della società come componente del consiglio di amministrazione), e conseguentemente, avrebbe omesso di presentare la

dichiarazione ex art. 38 riferita al predetto consigliere;

14) non avrebbe prodotto in gara la dichiarazione ex art. 38 della signora Bertacco Rita, consigliere di amministrazione e socio di maggioranza della società Il Residence s.r.l., impresa ausiliaria di Fea Servizi;

15) Cooperativa Santa Rita e Fea Servizi avrebbero beneficiato della cauzione provvisoria in misura dimezzata senza tuttavia allegare la certificazione di qualità riferita a Fea Servizi, inoltre la certificazione di qualità riferita alla Cooperativa Santa Rita sarebbe stata allegata in mera fotocopia;

16) Cooperativa Santa Rita e Fea Servizi avrebbero fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento, stipulando però contratti di avvalimento dal contenuto generico, senza alcuna specificazione delle risorse messe a disposizione dalle imprese ausiliarie;

17) l'impresa ausiliaria Il Residence s.r.l. sarebbe priva del requisito di capacità tecnico dichiarato in sede di gara in relazione ai servizi analoghi effettuati nel triennio 2009-2011, in quanto le strutture presso le quali essa ha dichiarato di aver svolto servizi analoghi avrebbero in realtà un numero di posti letto inferiore a quello dichiarato; correlativamente anche i due certificati di buona esecuzione prodotti in gara sarebbero inidonei ad attestare il requisito di capacità tecnica, perché si riferirebbero a strutture che, in realtà, avrebbero meno dei 60 posti letto richiesti dalla legge di gara;

18) Cooperativa Santa Rita e Fea Servizi avrebbero prodotto in gara un'offerta economica palesemente viziata da alcuni errori di calcolo in relazione al costo complessivo annuo del servizio; errori che la commissione ha corretto, mentre invece avrebbero giustificato l'esclusione dalla gara del concorrente.

13. All'udienza in camera di consiglio del 10 ottobre 2013, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare a fronte della sollecita fissazione dell'udienza di merito, che è stata contestualmente fissata per il giorno 6 febbraio 2014.

14. Successivamente, con atto portato alla notifica il 14 ottobre 2013 e depositato il 22 ottobre successivo, Cooperativa Santa Rita e Fea Servizi hanno proposto *ricorso incidentale* a seguito dell'acquisizione, in sede di accesso agli atti di gara, delle dichiarazioni rese da C.M. Service s.r.l., impresa consorziata al Consorzio ricorrente e designata, in caso di aggiudicazione, quale affidataria al 100% dell'esecuzione della commessa; hanno esposto le ricorrenti incidentali che la predetta C.M. Service ha stipulato con ISS Facility Services s.r.l., in data 31 gennaio 2012, un contratto di cessione di ramo d'azienda; tuttavia, in sede di gara, non sarebbero state effettuate le dichiarazioni ex art. 38 con riferimento al legale rappresentante e agli amministratori della società affittuaria del ramo d'azienda, come invece sarebbe stato doveroso alla luce dei principi affermati dalla più recente giurisprudenza; l'omissione della dichiarazione ex art. 38 relativa agli amministratori dell'impresa cedente, avrebbe dovuto imporre alla stazione appaltante di escludere dalla gara il Consorzio Planet Plus.

14. In prossimità dell'udienza di merito, le parti hanno integrato le proprie produzioni documentali e depositato memorie conclusive e di replica.

15. All'udienza pubblica del 6 febbraio 2014, la causa è stata discussa e, quindi, trattenuta dal collegio per la decisione.

16. Il giorno successivo è stato pubblicato il dispositivo della presente

decisione.

DIRITTO

1. Viene all'esame del merito il ricorso proposto dal consorzio di imprese Planet Plus avverso gli atti della procedura di gara bandita dall'ASL TO 4 per l'affidamento della gestione completa della RSA sita in San Mauro Torinese.

Il consorzio ricorrente, collocatosi al terzo posto nella graduatoria definitiva, impugna l'atto di aggiudicazione definitiva della gara e gli ulteriori atti indicati in epigrafe e ne chiede l'annullamento al fine di poter conseguire l'affidamento dell'appalto.

A tal fine il ricorrente, in ragione della posizione conseguita in graduatoria, svolge censure dirette ad escludere simultaneamente dalla procedura di gara entrambe le imprese collocate ai primi due posti.

A tali censure si contrappongono quelle, di natura parimenti formale, proposte in via incidentale dall'r.t.i. Cooperativa Santa Rita, dirette a conseguire l'esclusione dalla gara del ricorrente principale.

2. Nell'ordine di esame delle censure complessivamente proposte, ritiene il collegio di dover principiare da quelle formulate dal ricorrente principale, dal momento che l'eventuale rigetto delle stesse determinerebbe - come in effetti determinerà - la superfluità dell'esame delle eccezioni "paralizzanti" svolte dall'r.t.i. Coop. Santa Rita nel proprio gravame incidentale.

Inoltre, nel contesto dei numerosi motivi di ricorso proposti dal ricorrente principale nei confronti di entrambe le parti controinteressate, ritiene il collegio opportuno, per esigenze discorsive e di economia processuale, esaminare in primo luogo tutte le censure complessivamente proposte contro la società Med Services, aggiudicataria della gara, dal momento che

l'eventuale rigetto delle stesse determinerebbe – come in effetti determinerà – l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse delle residue censure proposte nei confronti dell'r.t.i. Coop. Santa Rita, secondo classificato: e ciò per l'evidente ragione che solo la contemporanea esclusione dalla gara di entrambe le imprese controinteressate arrecherebbe una concreta utilità al ricorrente principale, consentendogli di subentrare nell'aggiudicazione della commessa, laddove, invece, la permanenza in gara anche di una sola di esse priverebbe di ogni concreta utilità un ipotetico accoglimento del ricorso principale, dal momento che in tal caso, nella graduatoria definitiva di gara, Planet Plus continuerebbe ad essere sopravanzato da una delle due odierne parti controinteressate.

Ovviamente, per analoghi motivi, il ricorso incidentale proposto da Coop. Santa Rita potrebbe essere preso in esame solo nel caso in cui il ricorso principale proposto da Planet Plus dovesse risultare fondato in relazione ad entrambe le parti controinteressate, giacchè solo in tal caso esso, ove mai fondato, potrebbe paralizzare l'accoglimento del ricorso principale incidendo, a monte, sulla legittimazione ad agire del ricorrente principale.

3. Fatta dunque questa premessa metodologica, si può passare ad esaminare le censure complessivamente proposte da Planet Plus nei confronti della concorrente aggiudicataria Med Services.

3.1. Con il *primo motivo*, il consorzio ricorrente sostiene che l'impresa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto non avrebbe prodotto le dichiarazioni ex art. 38 del Codice dei Contratti di tutti i legali rappresentanti e membri del c.d.a. risultanti dalla visura camerale della società (Scaramuzzino Francesca, Cioffi Genoveffa e Grandi Valeria),

ma di uno solo di essi (Scaramuzzino Francesca).

La censura è infondata.

L'impresa aggiudicataria ha prodotto in gara la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, a dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, rispettando pedissequamente le modalità prescritte dall'art. 10 del disciplinare di gara, ossia utilizzando l'apposito modello allegato alla legge di gara (Allegato D).

Nel predetto modello era espressamente prevista la possibilità di presentare una dichiarazione cumulativa redatta e sottoscritta dal "soggetto abilitato a sottoscrivere l'offerta in nome e per conto dell'impresa concorrente", con l'indicazione nominativa degli altri "soggetti dotati di potere di legale rappresentanza" e con l'attestazione che "tutti i soggetti dotati di poteri di rappresentanza non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 38 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'impresa aggiudicataria ha redatto correttamente il predetto modulo, dal momento che questo:

- risulta sottoscritto dalla signora Francesca Scaramuzzino, in qualità di legale rappresentante di Med Services s.c.s. e soggetto abilitato a sottoscrivere l'offerta in nome e per conto della medesima;
- riporta i nominativi degli altri soggetti dotati di legale rappresentanza della società (Cioffi Genoveffa e Grandi Valeria);
- contiene tutte le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 riferite all'"impresa" e a "tutti i soggetti dotati di poteri di rappresentanza".

La legittimità di una dichiarazione ex art. 38 resa in forma cumulativa,

allorchè sia la *lex specialis* di gara a prevederlo, è pacificamente riconosciuta dalla più recente giurisprudenza (TAR Bari, sez. I, 3 aprile 2013 n. 467; TAR Trieste, sez. I, 10 maggio 2012, n. 163).

La censura va quindi disattesa.

3.2. Con il *secondo motivo*, il consorzio ricorrente ha sostenuto che Med Services avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver attestato falsamente di non essere soggetta agli obblighi di legge in materia di diritto al lavoro dei disabili e di essere in regola con tutte le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, mentre invece, trattandosi di azienda che occupa 184 soci lavoratori, essa è soggetta agli obblighi di legge riguardanti il diritto al lavoro dei disabili, i quali riguardano tutte le aziende che abbiano in forza più di 50 lavoratori o soci lavoratori.

La censura è infondata.

La normativa di settore in materia di assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili (artt. 3 e 4 L. n. 68/1999 e circolare Ministero del lavoro n. 77/2001) è applicabile soltanto alle imprese che occupino almeno 15 dipendenti, con la precisazione, peraltro, che “non sono computabili tra i dipendenti”, tra gli altri, “i soci di cooperative di produzione e lavoro” (art. 4 comma 1 cit.).

La società Med Services è una società cooperativa costituita da 184 soci lavoratori, i quali, in quanto tali, sono esclusi dalla base di computo ai fini della determinazione degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili; con la conseguenza che detta società, avendo meno di 15 dipendenti lavoratori, non è soggetta agli obblighi previsti dalla normativa sopra citata in materia di assunzioni obbligatorie.

Ne consegue ulteriormente che la dichiarazione resa in sede di gara in

relazione tale profilo è veritiera e non mendace.

La censura va quindi respinta.

3.3. Con il *terzo motivo*, il consorzio ricorrente sostiene che Med Service avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver prodotto, a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, due referenze bancarie così come richiesto dal disciplinare di gara, una delle quali, tuttavia, sarebbe generica e non riferita in modo specifico all'appalto oggetto di gara.

La censura è infondata.

Nelle gare pubbliche, le referenze bancarie chieste dalla stazione appaltante alle imprese partecipanti a dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari non hanno la funzione di garantire la solvibilità dell'impresa o la sua affidabilità nell'esecuzione dello specifico appalto per cui sono rilasciate (trattandosi di elementi che, di fatto, potrebbero anche non essere conosciuti dall'istituto bancario), ma soltanto quella di attestare la serietà e la correttezza dell'impresa, la sua puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in possesso dell'istituto bancario.

Nel caso di specie, la referenza bancaria contestata dalla ricorrente (doc. 12 parte ricorrente), nell'attestare che Med Services s.c.s. "è cliente presso la nostra Banca ed i rapporti sono improntati a regolarità e correttezza. Si ritiene che disponga di mezzi finanziari adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva", contiene tutti gli elementi atti ad attestare l'affidabilità del concorrente.

L'Amministrazione, a fronte di tale dichiarazione, non avrebbe avuto un ragionevole motivo per escludere la concorrente, tenuto conto altresì che un'eventuale esclusione motivata esclusivamente sotto tale profilo avrebbe conflitto con il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall'art. 46 comma 1-bis D. lgs. n. 163/2006.

La censura va quindi disattesa.

3.4. Con il *quarto motivo*, il consorzio ricorrente ha sostenuto che Med Services avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver attestato il proprio fatturato globale complessivo per servizi analoghi resi nel triennio 2009-2011 attraverso una'autodichiarazione priva della dichiarazione d'impegno di cui al d.p.r. 445/2000 e mancante di ogni riferimento alla tipologia dei servizi resi, ai relativi importi e ai periodi temporali di esecuzione; inoltre, avrebbe prodotto autocertificazione sostitutiva dei certificati di buona esecuzione relativi a servizi analoghi richiesti al punto 4 dell'art. 10 del disciplinare di gara senza l'indicazione del numero di posti letto e degli importi annui dei singoli servizi.

La censura è infondata.

Il ricorrente si limita a dedurre vizi meramente formali della documentazione amministrativa prodotta in gara dall'impresa aggiudicataria, nessuno dei quali, tuttavia, avrebbe potuto giustificare l'esclusione della concorrente alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 46 comma 1-bis D. Lgs. n. 163/2006.

Nella documentazione contestata (docc. 13 e 14 fascicolo ricorrente) l'impresa aggiudicataria ha specificamente indicato le strutture sanitarie presso le quali aveva svolto servizi analoghi. L'individuazione della tipologia dei servizi resi, dei relativi importi e dei periodi temporali di

riferimento ha correttamente costituito oggetto di un successivo approfondimento istruttorio compiuto dall'amministrazione subito dopo l'aggiudicazione provvisoria, nell'esercizio doveroso dei poteri di soccorso istruttorio di cui all'art. 46 comma 1 D. lgs. n. 163/2006 (docc. 4-9 fascicolo Med Services).

Analogo accertamento ha riguardato anche i certificati di buona esecuzione, in relazione ai quali l'ASL ha richiesto e ottenuto dalla concorrente i chiarimenti necessari per effettuare direttamente le opportune verifiche presso le strutture RSA indicate nella documentazione della concorrente (docc. 4 e 5 Med Services).

La censura in esame, meramente formalistica, va quindi disattesa.

4. Per comodità discorsiva, si passa qui di seguito ad esaminare i motivi aggiunti formulati dal consorzio ricorrente nei confronti dell'impresa aggiudicataria, mantenendo la stessa numerazione indicata dalla parte ricorrente.

4.1. Con il *nono motivo*, la ricorrente ha sostenuto che Med Services avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per essersi avvalsa del beneficio della cauzione provvisoria in misura dimezzata prevista dal disciplinare di gara per i concorrenti provvisti di certificato di qualità ISO 9001, allegando però solo una fotocopia della certificazione ISO, laddove l'art. 75 comma 7 del Codice dei Contratti impone che il possesso del requisito sia documentato "nei modi prescritti dalla legge", e quindi o ai sensi del d.p.r. 445/2000 oppure con copia autentica della certificazione ISO.

La censura è infondata.

Lo stesso disciplinare di gara (pag. 12, punto 5) prevedeva che i

concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità potessero prestare la cauzione provvisoria nella misura dimezzata di cui all'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 allegando alla cauzione "*copia della certificazione di qualità*".

In ogni caso, l'irregolarità della cauzione provvisoria è una mera irregolarità sanabile, e non una causa di esclusione dalla gara, in forza del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 46 comma 1 bis D. Lgs. n. 163/2006.

La sanzione di esclusione prevista a pag. 11 dello stesso disciplinare ("Il plico dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara..."), è mera clausola di stile.

In ogni caso, risulta dagli atti che in corso di gara l'amministrazione ha acquisito dalla concorrente copia della predetta certificazione di qualità accompagnata dalla dichiarazione di conformità all'originale della stessa (docc. 9.2 e 9.3. Med Services).

La censura in esame va quindi disattesa.

4.2. Con il *decimo motivo*, la ricorrente ha sostenuto che Med Services avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver applicato, nella propria offerta economica, alle figure professionali "infermiere" e "fisioterapista", l'indennità professionale e quindi il livello di inquadramento D2+ con il relativo costo orario previsto dall'art. 78 del CCNL delle cooperative sociali, richiamato dall'art. 16 del disciplinare di gara.

La censura è infondata.

Il rilievo formulato dalla ricorrente, ove anche fondato, non avrebbe potuto giustificare l'esclusione di Med Service dalla gara. E' evidente,

infatti, che si tratta di un rilievo con il quale si sollevano dubbi sulla congruità dell'offerta economica dell'impresa aggiudicataria. Senonchè, proprio sotto il profilo contestato dalla ricorrente, l'offerta economica di Med Service è stata sottoposta dalla stazione appaltante ad un approfondito procedimento di verifica di congruità, che si è articolato in due successive richieste di chiarimenti ed integrazioni documentali, puntualmente ottemperate dall'interessata, e che si è concluso con un giudizio positivo della stazione appaltante, sul quale il consorzio ricorrente non ha formulato alcuna specifica doglianza.

La censura, pertanto, nei termini in cui è stata formulata, è palesemente generica e va respinta.

4.3. Con l'*undicesimo motivo*, la ricorrente ha lamentato che Med Services non abbia prodotto l'allegato G1 su carta intestata, come previsto dal disciplinare; inoltre, Med Services avrebbe presentato in gara un'offerta inattendibile perché contenente dati incongruenti, in particolare in relazione alla retta "alta intensità" (che prima è stata indicata in € 83,32 e poi in € 89,00) e analogamente in relazione alla retta "alta intensità incrementata" (che prima è stata indicata in € 94,66 e poi in € 100,00); inoltre, in relazione alla voce "utenze varie", Med Services avrebbe indicato un costo di molto inferiore (€ 59.130,00) a quello (€ 100.000,00 circa) indicato dalla stazione appaltante nella nota di chiarimenti del 18 giugno 2012, senza fornire alcuna giustificazione di tale discrasia.

La censura è infondata sotto tutti i profili dedotti.

Il primo rilievo è meramente formalistico: la mancata produzione dell'allegato G1 su carta intestata non è causa di esclusione; l'impresa aggiudicataria ha sufficientemente soddisfatto *aliunde* tale formalità con

l'apposizione del proprio timbro e la firma del proprio legale rappresentante.

Per ciò che attiene al secondo profilo, le difese dell'amministrazione e dell'impresa controinteressata hanno controdedotto sul punto in modo convincente, osservando come l'asserita incongruità, nei dati relativi al costo, delle due "rette" dipende semplicemente dal fatto che i primi due valori (€ 83,32 e 94,66) rappresentano la sommatoria dei costi unitari sopportati dalla concorrente per l'espletamento del servizio, mentre gli altri due valori (€ 89,00 e 100,00) rappresentano i medesimi costi incrementati dell'utile d'impresa previsto.

Quanto al costo delle "utenze", quello indicato dall'amministrazione nella nota di chiarimenti era un valore meramente orientativo riferito ai costi sostenuti nell'anno 2011, non un valore vincolante. La congruità dell'offerta economica della concorrente è stata vagliata dall'amministrazione in sede di verifica di anomalia. Sul punto la censura di parte ricorrente è palesemente generica.

Il motivo in esame va quindi complessivamente disatteso.

5. Alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, tutte le censure proposte dal consorzio ricorrente nei confronti dell'impresa aggiudicataria Med Services vanno respinte perché infondate.

6. Da tanto consegue che tutte le residue censure proposte dalla stessa parte ricorrente nei confronti dell'r.t.i. Coop. Santa Rita vanno dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse: e ciò per l'evidente motivo che anche un ipotetico accoglimento di tali censure non arrecherebbe al consorzio ricorrente alcuna concreta utilità, dal momento

che anche in tal caso esso resterebbe sopravanzato nella graduatoria definitiva di gara da Med Services.

7. Il rigetto del ricorso principale rende altresì superfluo l'esame del ricorso incidentale proposto dall'r.t.i. Coop. Santa Rita, che va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

8. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, sono poste a carico del consorzio Planet Plus, sia in forza del principio di soccombenza, sia per violazione del dovere di sinteticità degli atti processuali di cui all'art. 3 del cod. proc. amm.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, principale ed incidentale, indicati in epigrafe:

- a) respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti;
- b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse;
- c) condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila) oltre accessori di legge in favore dell'ASL TO 4; in € 5.000,00 (cinquemila) oltre accessori di legge in favore di Med Services s.c.s.; e in 5.000,00 (cinquemila) in favore solidale di Cooperativa Santa Rita s.c.s. e Fea Servizi s.r.l., maggiorato di accessori di legge e importo del contributo unificato relativo al ricorso incidentale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Paola Malanetto, Primo Referendario

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)